



A00_027-308
DEL 27-3-2017

PROTOCOLLO USCITA

III^a Commissione Consiliare Permanente

Segretariato Generale della Giunta Regionale

LORO SEDI

Oggetto: LR 29/2011 art. 7. DDL n. 274/2016 recante "Istituzione dell'Agenda Regionale per la Salute ed il Sociale (ARESS)".

Con riferimento al DDL in oggetto si comunicano di seguito gli esiti dell' l'Analisi T. N.

Relazione

Si conferma quanto già dichiarato nella nota precedente trasmessa con e.mail del 26 gennaio u.s., rappresentando in particolare i punti seguenti:

1. lo schema di DDL non può non essere firmato, in calce alla relazione e all'articolato, dall'Assessore che lo propone alla Giunta regionale (in questo caso il Presidente per competenza per materia) affinché lo approvi collegialmente, esercitando così il suo potere di iniziativa legislativa;
2. l'art. 4 comma 4 del regolamento interno della G.R., approvato con DGR n. 2484 del 23.11.2010, in caso di invarianza dell'entrata e della spesa, riportata peraltro all'art. 14 del DDL n. 274/2016 recita testualmente "Nei DDL che non comportano nuove e maggiori spese o minori entrate la relazione tecnica deve contenere la dicitura 'il presente sdi non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della LR 16 novembre 2001 n. 28' ". In alternativa, nel caso, al contrario, di adempimenti contabili, è richiesto il referto tecnico vistato dalla Ragioneria, come disposto dall'art. 4 comma 2. La mancanza contestuale di entrambi gli elementi contrasta quindi con le disposizioni dell'Art. 4 del regolamento che disciplinano la copertura finanziaria dei DDL.

Articolato normativo

Il comma 3 dell'art. 13 prevede la forma della abrogazione implicita; ciò è in contrasto con l'art. 2 comma 3 della LR 29/2011 (Semplificazione e qualità della normazione) che impone che le abrogazioni siano disposte in maniera espressa.

www.regione.puglia.it



Per quanto attiene al drafting si suggerisce:

- a) All'art. 1 comma 1 cassare le parole " l'Agenzia è istituita quale Ente di nuova costituzione.", atteso che è già indicato che trattasi di istituzione di una nuova Agenzia;
- b) al fine di renderne più agevole la lettura, di sostituire gli articoli 2 e 5 così come segue:

"Art. 2

Finalità

1. L'A.Re.S.S. è un organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione a supporto della definizione e gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria, avente le seguenti finalità:

- organizza e migliora, attraverso il monitoraggio e la verifica continua degli esiti, la prontezza di risposta del sistema sanitario regionale alle esigenze ed aspettative delle domanda di salute dei cittadini pugliesi. A tal fine, identifica, programma e promuove linee di sviluppo in materia di salute e benessere sociale, anche definendo ed implementando strategie di innovazione dei servizi sanitari e sociali, finalizzate al pieno soddisfacimento del bisogno di salute, declinato nella duplice prospettiva della prevenzione e della cura sanitaria.

- acquisisce e sviluppa nuove conoscenze strategiche e organizzative. A tal fine, sperimenta percorsi di innovazione e di miglioramento, analizza e diffonde i migliori protocolli socio-sanitari esistenti sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale, promuove e verifica modelli gestionali innovativi di governo clinico, anche nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese a carico del bilancio regionale.

- svolge attività di studio sul miglioramento della fruizione dei servizi sociali indispensabili, sulla domanda di servizi conseguente ai bisogni emergenti, sulla coesione sociale;

- favorisce ed accresce relazioni virtuose in ambito sanitario e socio-sanitario tra il mondo della ricerca, il settore dell'impresa e la collettività, attraverso lo studio delle interazioni interne alla società civile;

- promuove l'integrazione tra diritti di cittadinanza e cultura della salute, a mezzo della formazione in sanità.



2. I rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'Agenzia ed altre pubbliche amministrazioni sono definiti con apposita convenzione."

**"Art. 5
(Direttore Generale)**

1. Il Direttore Generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell'Assessore competente, a seguito di selezione effettuata, previo avviso pubblico, per titoli e colloquio da una Commissione nominata dalla Regione e costituita tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi.
2. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale o equiparata e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie ovvero settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie.
3. Alla selezione possono accedere coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, non abbiano compiuto sessantacinque anni di età al momento della pubblicazione dell'avviso pubblico.
4. Il Direttore Generale che rivesta lo status di dipendente di pubblica amministrazione ha diritto al collocamento in aspettativa ed al trattamento previdenziale, di cui all'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale, regolato da contratto di collaborazione autonoma e disciplinato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, ha durata quinquennale rinnovabile una sola volta, è esclusivo ed a tempo pieno.
6. Valgono per il Direttore generale dell'Agenzia le incompatibilità previste per i Direttori generali delle aziende sanitarie locali.
7. In caso di assenza, impedimento o cessazione dell'incarico del Direttore generale, le funzioni dello stesso vengono esercitate dal dirigente di ruolo, a tal fine individuato dal Direttore Generale entro venti giorni dall'insediamento. La nomina del nuovo Direttore Generale avviene entro novanta giorni dalla cessazione dell'incarico. Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi, si attiva la procedura di cui al comma 1 del presente articolo.
8. Il Direttore Generale è il legale rappresentante dell'Agenzia, esercita il ruolo di indirizzo generale dell'organizzazione e del funzionamento della stessa, di cui ha la responsabilità gestionale complessiva. Assicura il rispetto delle linee di indirizzo dettate dalla Regione Puglia e la coerenza dell'azione dell'Agenzia con gli indirizzi strategici del Governo regionale.
9. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave

www.regione.puglia.it



disavanzo o in caso di violazioni di legge o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per due anni consecutivi, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta, risolve il contratto dichiarando la decadenza del Direttore Generale e provvede alla sua sostituzione.

10. Il Direttore Generale provvede:

- a) alla predisposizione e attuazione del piano annuale e del piano triennale delle attività dell'A.Re.S.S.;
- b) al coordinamento, alla verifica ed al controllo delle attività tecniche dell'Agenzia;
- e) all'adozione del bilancio preventivo economico dell'A.Re.S.S.;
- d) all'adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
- e) all'adozione degli atti di organizzazione dell'A.Re.S.S.;
- f) alla supervisione dell'organizzazione e del funzionamento delle attività dell'Agenzia assicurandone l'imparzialità, l'economicità e l'efficienza;
- g) alla adozione della dotazione organica e delle relative modifiche."

L'Alta Professionalità
(Dott. Vincenzo Ambruosi)

Il Dirigente
(Dott. Nicola Corvasca)